COMUNE DI S.MARGHERITA DI STAFFORA PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.14 REG.DEL.

N. 33 REG. PUBB.

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO.

L'anno DUEMILACINQUE addi DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

	Pre	esenti	Assenti
Sindaco	BRIGNOLI PIETRO	SI	
Assessore	LEGA MARIA ANTONIETTA	SI	
Assessore	FOSSATI GIUSEPPE	SI	
W	ALBERTI GIUSEPPE	sī	
W	ZANARDI LUIGI		SI
			

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gabriele Barbieri

Il Sig. Brignoli Pietro - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente è tuttora sprovvisto di un regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro, aggiornato con le più recenti norme in materia (art. 63 D.Lgs. 165/01, art. 412 Codice di Procedura Civile; C.C.N.L. quadro del 23 gennaio 2001);

RITENUTO necessario dover provvedere in merito, al fine di poter disporre, all'occorrenza di un valido strumento operativo a garanzia di tutte le parti coinvolte in eventuali procedimenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; CON VOTI unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare il "Regolamento per l'applicazione della sanzioni disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro" nel testo che si compone di n. 20 articoli oltre agli allegati da "A" a "F" e che si allega alla presente delibera quanle parte inscindibile.

COMUNE DI S.MARGHERITA DI STAFFORG

		CUTIH DI SID	FFORA	
	PROVINCIA	DI PAVIA		
SEDUTA DI GIUNTA	COMUNALE N.	14 .	DEL _/9	el 200 5
******	*******	, *******		
OGGETTO: RT (TOLA)	10 ULD DEK	LIAPPUO	421012B	
MONTAS	1 DISCIPUTY	ANI OPER	LA GAS	STIDES
DES COL	1.81121020	DER LAVO	PRO	
	·			

********	······································	********	******	*****
	PARERE DI REGOLA	ARITA' TECNI	CA	
Visto con parere fa	vorevole.			
11 19/02/2005	•		· ·	

Il Kerkisakid comenzigio inter.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

11 19 02 100 5

Il responsabile ragioneria

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Pietro Brignoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gabriele Barbieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 1 2 MAR. 2005 E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Comune il giorno

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000...

1 2 MAR. 2005 Lì

The IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Gabriele Barbieri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

2005 E0 S2 II

è decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3^{del} D.Lgs. 267/2000

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4[^] comma del D.Lgs. 267/2000

Li 23 03 2005

Copia conforme all originale.

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 14 del 19/02/2005

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

INDICE

CAPO I - ATTIVITA'

Articolo 1 Contenuto del regolamento e competenze

Articolo 2 Disposizioni generali in materia di responsabilità

Articolo 3 Compiti

CAPO II - SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 4 Sanzioni disciplinari

Articolo 5 Contestazione scritta

Articolo 6 Riservatezza e garanzie formali

Articolo 7 Procedimento disciplinare

Articolo 8 Irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura

Articolo 9 Irrogazione delle sanzioni disciplinari della multa, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso

Articolo 10 Ricusazione dell'organo competente ad emettere il provvedimento disciplinare

Articolo 11 Criteri di irrogazione delle sanzioni. Estinzione del procedimento

CAPO III - SULLE IMPUGNAZIONI

Articolo 12 Impugnazione delle sanzioni

Articolo 13 Ricorso all'Arbitro Unico

Articolo 14 Costituzione e funzionamento del Collegio di Conciliazione

CAPO IV - CONNESSIONE TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE

E LORO EFFETTI

Articolo 15 Procedimento penale ed effetti sul procedimento disciplinare

Articolo 16 Sospensione cautelare

Articolo 17 Effetti delle sanzioni disciplinari

CAPO V - CONTROVERSIE SUL LAVORO

Articolo 18 Compiti dell'Ufficio del contenzioso del lavoro

Articolo 19 Tentativo di conciliazione

Articolo 20 Norma di rinvio

ALLEGATI:

A Comunicazione per inizio procedimento disciplinare

B Contestazione di addebito per inizio procedimento disciplinare

C Contestazioni del dipendente con richiesta di deferimento all'arbitro Unico ovvero con tentativo di conciliazione

D Nomina rappresentante dell'Ente dinanzi all'arbitro Unico ovvero in seno al Collegio di conciliazione

E Osservazioni scritte in ordine alla pretesa del lavoratore

F Conferimento di mandato a rappresentare ed assistere il Comune in sede di giudizio arbitrale ovvero in sede di Conciliazione e in via Giudiziale

Capo I - ATTIVITA'

Articolo 1

Contenuto del regolamento e competenze

- 1. Il presente regolamento dispone sulla responsabilità, sulle sanzioni disciplinari ed i relativi procedimenti, e sulle procedure del contenzioso del layoro.
- 2. Il Servizio Relazioni Sindacali e Contenzioso del Lavoro, è attribuito Direttore Generale o in sua mancanza al Segretario Generale che è competente per i procedimenti disciplinari di primo e secondo grado riguardanti i dipendenti del Comune di
- 3. Il Direttore Generale si avvale a tale scopo dell'ufficio personale.
- 4. Ad esso è inoltre affidato il compito di assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali relative a vertenze in materia di rapporti di lavoro che possano insorgere fra il personale e il MARCHERITA DI STAFFIRA

 Come previsto dalla legge, dal presente regolamento e dal Contratto Comune di Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 165/01, nonché dell'art. 412 ter c.p.c. e Contratto Collettivo Nazionale quadro siglato il 23 gennaio 2001 in materia di procedure di conciliazione e arbitrato da ora in poi denominato CCNQ.

Articolo 2

Disposizioni generali in materia di responsabilità.

- 1. Ai dipendenti del Comune, fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, si applicano in materia di responsabilità disciplinare le disposizioni del presente regolamento.
- Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si rinvia alle disposizioni dettate dall'art. 2106 del codice civile, dall'art. 7, commi 1, 5, e 8 della legge 20/5/1970, n. 300, dal Tit. IV del D. Lgs 165/01, le norme del codice di procedura civile, artt. 409 e ss, per le controversie in materia di lavoro e le disposizioni contenute nel predetto Contratto Collettivo Nazionale Quadro.

Articolo 3

Compiti

- 1. Il Direttore Generale esplica la propria attività di consulenza e assistenza a favore dei responsabili dei settori, anche al fine di prevenire l'insorgere di controversie in materia di lavoro.
- 2. Detta attività verrà compiuta dal Direttore generale nel rispetto delle normative vigenti, verificando altresì l'applicabilità del Codice di Comportamento emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e recepito dal CCNL.
- 3. Il Direttore Generale collabora, inoltre, ad organizzare l'attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei Codici di cui al punto precedente e del CCN Quadro.

CAPO II - SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Articolo 4

Sanzioni disciplinari

- 1. I dipendenti del Comune di MARGHERITA DI STAI Tsono tenuti al rispetto delle norme comportamentali indicate nell'art. 23 del Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti locali 1994/1997 nonché quelle contenute nei Codici di comportamento di cui all'articolo precedente.
- 2. Qualora contravvengano alle norme di cui al precedente comma, i dipendenti saranno sottoposti a procedimento disciplinare secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Articolo 5

Contestazione scritta

- 1. Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, può essere adottato senza previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.
- 2. Il Responsabile del settore in cui si è verificato un evento suscettibile di contestazione disciplinare, segnalerà tempestivamente il fatto al Direttore Generale o, in sua assenza, al Segretario dell'Ente e, contestualmente, all'Ufficio contenzioso utilizzando il facsimile allegato A.
- 3. Il Direttore generale contesta l'addebito al dipendente stesso, istruisce il procedimento ed applica la sanzione, fatta eccezione per le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura per

cui è competente il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente (per i funzionari il Direttore Generale o in mancanza il Segretario Generale).

Articolo 6

Riservatezza e garanzie formali

- 1. Per tutti gli atti formali, in partenza ed in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si utilizza un protocollo riservato, a cura del Direttore Generale, escludendosi la protocollazione generale.
- 2. Per gli atti formali dei procedimenti disciplinari inviati ai dipendenti dovrà essere effettuata comunicazione in plico sigillato a cura del Direttore generale con raccomandata A.R. o notifica diretta.
- 3. Il dipendente o un suo difensore delegato può accedere a tutti gli atti istruttori preliminari riguardanti il procedimento a suo carico che hanno portato alla contestazione dell'addebito.
- 4. Tutti gli atti formali inerenti ai procedimenti disciplinari dovranno essere sottoposti al visto del Responsabile dell'Ufficio contenzioso, fatta eccezione per il rimprovero scritto o censura.
- 5. Nessun riscontro scritto viene tenuto nel fascicolo personale per il rimprovero verbale, salva l'ipotesi in cui questo venga comminato in esito alla contestazione scritta, quale riduzione di ipotesi sanzionatoria superiore. Il Responsabile del settore del dipendente conserva i riscontri dei rimproveri verbali irrogati al proprio personale per due anni, ai fini della segnalazione dell'eventuale recidiva.

Articolo 7

Procedimento disciplinare

- 1. Il Direttore Generale, o suo delegato al procedimento, avuta notizia di un fatto suscettibile di azione disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito, utilizzando il facsimile allegato B, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto.
- 2. La contestazione degli addebiti deve contenere:
- a) la descrizione precisa e circostanziata dei fatti imputati alla responsabilità disciplinare e le relative modalità di rilevazione o accertamento;
- b) il richiamo alle norme disciplinari violate:
- c) l'avvertenza che il dipendente può anche inviare controdeduzioni scritte.
- 3. In nessun caso la contestazione può, comunque, anticipare la decisione finale, a pena di nullità del procedimento.
- 4. Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni specialistiche, il Direttore Generale, o in sua assenza il Segretario, può designare un collaboratore, specialista della materia, in qualità di consulente. Nel caso di mancanza di adeguate professionalità all'interno del Comune di Senago, potrà indicare consulenti esterni.
- 5. L'audizione per la difesa non può essere fissata prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. La convocazione per l'audizione del dipendente, che dovrà essere inviata per iscritto con raccomandata A/R o notifica dovrà contenere l'avvertenza che il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
- 6. Il dipendente può chiedere il rinvio, per gravi motivi, della convocazione a propria difesa non oltre 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della contestazione dell'addebito.
- 7. All'incontro fissato per la difesa che si svolge in forma non pubblica, il Direttore Generale, o suo delegato per il procedimento, riferisce in presenza del dipendente i fatti oggetto della contestazione, senza prendere decisioni in merito al provvedimento da adottare.
- 8. Il dipendente svolge oralmente la propria difesa, eventualmente anche per il tramite del soggetto che lo assiste, ed ha per ultimo la parola.
- 9. Il Direttore Generale, o suo delegato per il procedimento, può rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
- 10. Alla seduta interviene un dipendente del Servizio Personale con funzioni di verbalizzante. Della trattazione orale viene tratto un verbale che viene sottoscritto dal dipendente e dal Responsabile dell'Ufficio Sede o suo delegato per il procedimento.

- 11. Il dipendente che ha ricevuto la contestazione dell'addebito può formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, quale memoria difensiva, che potrà essere consegnata prima dell'audizione o nel corso della stessa.
- 12. Gli atti istruttori compiuti formano un fascicolo disciplinare specifico, in cui confluiscono tutti gli ulteriori adempimenti. Il fascicolo è tenuto dal Direttore Generale o suo delegato, titolare dell'azione disciplinare sino alla conclusione del procedimento, successivamente dovrà essere archiviato nel fascicolo personale del dipendente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge sulla Privacy.
- 13. Il Direttore Generale o suo delegato, sentito l'interessato o suo procuratore a difesa, nonché avuta cognizione delle controdeduzioni scritte, previ eventuali ulteriori accertamenti istruttori di completamento, decide in merito, proponendo o adottando la sanzione disciplinare da comminare ovvero chiudendo il procedimento qualora ritenga insussistenti gli elementi di contestazione.
- 14. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
- 15. L'esito del procedimento è notificato per iscritto al dipendente, tramite raccomandata A/R o con notifica con l'indicazione della opportunità di richiederne la riduzione, con le modalità previste dai seguenti commi, e dell'Autorità e delle modalità di impugnazione, ai sensi dei successivi articoli 13 e 14.
- 16. Entro 20 giorni da ricevimento della nota di sanzione, il dipendente può richiedere per iscritto la riduzione della sanzione stessa. Nel frattempo la sanzione resta sospesa.
- 17. Il titolare dell'azione disciplinare, valutata la richiesta di riduzione, ne dispone l'accoglimento o il rigetto e lo comunica per iscritto al dipendente entro i successivi 15 giorni.
- 18. Qualora la richiesta di riduzione venga accolta, il dipendente non può più procedere all'impugnazione.
- 19. Il Direttore Generale informerà il Sindaco dell'adozione del decreto di irrogazione della sanzione definitiva.

Irrogazione delle sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura

- 1. Il rimprovero verbale è inflitto direttamente dal Responsabile del settore di appartenenza del dipendente (dal Direttore generale o in mancanza dal Segretario generale nel caso di funzionari apicali).
- 2. Il rimprovero scritto o censura è inflitto con atto del Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, su proposta del Direttore Generale, al termine del procedimento previsto dal precedente articolo 7.
- 3. La proposta di censura è predisposta dal Direttore generale che la invia, in triplice originale, unitamente agli atti sottoscritti di cui al comma 10 dell'art. 7, al Responsabile del settore cui il dipendente è assegnato per la firma.
- 4. Uno degli originali del provvedimento sanzionatorio viene poi trasmesso a cura del responsabile del settore competente, senza ritardo mediante raccomandata A/R o notifica al dipendente interessato; il secondo originale è archiviato nel fascicolo personale ed il terzo è trattenuto dal Responsabile del Settore stesso, come minuta.

Articolo 9

Irrogazione delle sanzioni disciplinari della multa, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso

1. Il Responsabile del settore in cui il dipendente lavora, nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell'art. 5, comma 3, segnala in forma scritta immediatamente e comunque entro 10 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, al Direttore Generale o, in sua assenza, al Segretario i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

- 2. Il Direttore Generale o suo delegato, provvede, entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui al comma 1, alla contestazione scritta dell'addebito.
- 3. Si applicano le modalità procedurali previste dall'art.7.
- 4.Il provvedimento sanzionatorio comminato dal Direttore Generale, o suo delegato che ha seguito il procedimento disciplinare viene direttamente inviato con raccomandata A/R o notificato al dipendente interessato e all'Ufficio del personale per l'archiviazione nel fascicolo personale, mentre il terzo originale viene trattenuto dal Direttore generale fino al termine del procedimento.

Ricusazione dell'organo competente ad emettere il provvedimento disciplinare.

- 1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono previste dal vigente codice di procedura civile.
- 2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'Ufficio Sede dall'interessato, o dal difensore eventualmente nominato, a mezzo raccomandata A/R.
- 3. Sull'istanza decide in via definitiva la Giunta Comunale che, in caso di accoglimento nomina un sostituto individuato tra i funzionari con adeguata professionalità.

Articolo 11

Criteri di irrogazione delle sanzioni.

Estinzione del procedimento

- 1. Il soggetto competente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione ritenuta applicabile in osservanza dei principi e dei criteri di cui all'art.25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 94/97. Nei singoli casi il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:
- a) intenzionalità del comportamento:
- b) grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità del rischio di danno all'Amministrazione ed ai cittadini;
- c) rilevanza degli obblighi violati;
- d) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica:
- e) grado di danno o pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero rilevanza del disservizio creato:
- f) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- g) all'eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.
- 2. Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica solo la sanzione più grave.
- 3. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della fascia prevista.
- 4.La sanzione disciplinare deve essere comunicata al dipendente entro 120 giorni dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la contestazione dell'addebito, diversamente il procedimento disciplinare si estingue, fatta eccezione per l'ipotesi di sospensione per connessione con un procedimento penale in corso.

CAPO III - SULLE IMPUGNAZIONI Articolo 12

Impugnazione delle sanzioni

- 1. Le sanzioni disciplinari per le quali il lavoratore non ha fatto richiesta di riduzione, ai sensi dei commi 16 e seguenti del precedente art. 7, possono essere impugnate:
- a) deferendo la decisione all'Arbitro Unico con le modalità previste dal citato CCN Quadro;
- b) davanti al Giudice del lavoro competente per territorio, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, con le modalità previste dall'art. 14.

- 2. In ogni caso il lavoratore deve inoltrare l'istanza d'impugnazione entro 20 giorni dal ricevimento dalla nota di sanzione, ovvero dalla comunicazione del rigetto della richiesta di riduzione, decorso inutilmente tale termine la sanzione diviene definitiva.
- 3. Le sanzioni disciplinari impugnate restano sospese fino alla definizione delle relative procedure d'impugnazione avviate, salvo il caso di rinuncia alla procedura arbitrale da parte del lavoratore per mancato accordo sulla designazione dell'arbitro.
- 4. Le sanzioni disciplinari impugnate dal lavoratore davanti al giudice del lavoro restano sospese fino ad avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ricorso all'Arbitro Unico

- 1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore, mediante richiesta di conciliazione ed arbitrato, deferendo la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo tra gli appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4, del CCN Quadro, ovvero con le modalità previste dall'art. 3 del medesimo CCN Quadro.
- 2. La designazione dell'arbitro e la eventuale ricusazione dell'arbitro sorteggiato ai sensi dell'art. 3 del CCN Quadro, sono di competenza del Sindaco cui appartiene il dipendente interessato, o suo delegato munito di ampia facoltà di conciliare e transigere.
- 3. La richiesta del lavoratore di compromettere in arbitri la decisione sulla sanzione disciplinare deve essere comunicata all'Amministrazione nel termine previsto dall'art. 12, comma 2, con Raccomandata A/R recante una sommaria esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento della richiesta.
- 4. La richiesta del lavoratore di ricorrere all'Arbitro Unico è vincolante per l'Amministrazione, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione disciplinare risolutiva del rapporto di lavoro.
- 5. La designazione dell'arbitro, i termini e le modalità di espletamento delle procedure di conciliazione e arbitrato restano disciplinate dagli artt. 2 e seguenti del CCN Quadro.
- 6. Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di norme inderogabili di legge o di contratto con le modalità previste dall'art. 412 quater del codice di procedura civile.

Articolo 14

Costituzione e funzionamento del Collegio di conciliazione

- 1. Qualora il lavoratore decida di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria dovrà inviare la relativa istanza, nel termine di cui all'art. 12, comma 2, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto, inviando contestualmente nota scritta in tal senso all'Amministrazione, utilizzando allo scopo l'allegato modello C.
- 2. Il Collegio di Conciliazione è composto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o da un suo delegato, da un Rappresentante del lavoratore e dal Rappresentante dell'Amministrazione individuato nella figura dall'Assessore al personale, ovvero, in caso di incompatibilità o impedimento, da un suo delegato.
- 3. Il Rappresentante dell'Amministrazione non può fare parte del collegio di conciliazione nei seguenti
- a) parentela o affinità entro il quarto grado ovvero convivenza con il dipendente sottoposto a procedimento;
- b) sussistenza di causa pendente o rapporti di credito o debito con detto dipendente;
- c) appartenenza alla stessa unità organizzativa, ovvero rapporto di sovraordinazione o subordinazione gerarchica diretta con il dipendente medesimo:
- d) quando abbia preso parte, con funzioni giudicanti, al procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento oggetto dell'impugnazione.
- 4. Nei casi, di cui al punto 3) l'attività di rappresentanza dell'Amministrazione viene svolta dal funzionario appositamente individuato dal Sindaco, su proposta dell'Assessore al Personale.
- 5. La richiesta del tentativo di conciliazione del lavoratore deve precisare:
- a) l'Amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

- b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti la procedura;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- d) la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad una organizzazione sindacale.
- 7. Entro 15 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, il Direttore Generale predispone l'istruttoria formale per la Giunta Comunale, la quale valuterà, in via definitiva, la richiesta.
- 8. Nel caso in cui l'Amministrazione non accolga le pretese del lavoratore, nomina il suo Rappresentante in seno al Collegio Conciliazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del presente regolamento utilizzando il modello allegato D.
- 9. Il Rappresentante dell'Amministrazione provvederà al deposito, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, delle osservazioni scritte formulate dall'Amministrazione stessa, utilizzando il modello Allegato E, e del suo atto di nomina, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta del lavoratore.
- 10. Nel caso di mancata comunicazione nei termini la sanzione disciplinare non ha effetto.
- 11. Il Rappresentante dell'Amministrazione in seno al Collegio è munito del potere di conciliare.
- 12. Entro 10 giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Alla seduta di comparizione partecipa il rappresentante dell'amministrazione nominato ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento. Dinanzi al Collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da una organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
- 13. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del Collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
- 14. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione formula una proposta per la definizione bonaria della controversia. Se non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con le valutazioni espresse dalle parti che saranno oggetto di valutazione da parte del Giudice del lavoro.
- 15. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica Amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal Collegio, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura civile, non può dare luogo a responsabilità amministrativa.
- 16. Il Direttore Generale, fallito il tentativo di conciliazione, prenderà immediatamente contatti con il lavoratore interessato al fine di verificare l'alternativa possibilità di deferire la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo ai sensi dell'art. 2 del CCN Quadro ovvero comunque di richiederne la designazione alla segreteria della camera arbitrale stabile, ai sensi e per gli effetti del predetto CCN Quadro.
- 17. Se non vi sono le condizioni per ricorrere all'Arbitro Unico, espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, il processo può essere riassunto davanti al Giudice del lavoro competente per territorio nel termine perentorio di 180 giorni secondo le disposizioni previste dall'art. 409 e seguenti del codice di procedura civile.
- 18. Qualora il lavoratore intenda adire l'autorità Giudiziaria, come previsto dal comma 4 del precedente art. 12, la sanzione disciplinare viene applicata entro il mese successivo alla data di espletamento del fallito tentativo di conciliazione ovvero entro il mese successivo alla scadenza del termine di 90 giorni di cui al comma precedente.

CAPO IV - CONNESSIONE TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE E LORO EFFETTI

Articolo 15

Procedimento penale ed effetti sul procedimento disciplinare.

1. Ai sensi dell'art.25, comma 8, del CCNL il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale.

- 2. Espletata la fase di contestazione degli addebiti e delle controdeduzioni, il procedimento rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
- 3. La sospensione del procedimento disciplinare è disposta anche ove la connessione con procedimento penale emerga nel corso del procedimento disciplinare stesso.
- 4. Il procedimento disciplinare, sospeso in attesa della sentenza penale definitiva, deve essere riattivato entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza di tale sentenza, altrimenti si estingue.
- 5. Le risultanze processuali e la sentenza di cui all'art. 653 del codice di procedura penale, così come modificato dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, anche se emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 del predetto c.p.p., fanno stato nel procedimento disciplinare riattivato ai sensi del precedente comma 4.
- 6. Qualora l'Amministrazione di appartenenza del lavoratore sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato dal Direttore Generale mediante contestazione degli addebiti, entro 20 giorni dalla data di conoscenza della sentenza. Anche in tale caso l'Amministrazione di appartenenza del lavoratore effettua le dovute comunicazioni all'Ufficio Sede senza ritardo.

Sospensione cautelare

- 1. La commissione di gravi infrazioni, che menomino l'affidabilità del dipendente, può comportare la sospensione cautelare ai sensi dell'art.26 e 27 del CCNL 94/97 nei seguenti casi:
- a) in corso di procedimento disciplinare, a discrezione dell'Amministrazione;
- b) in corso di procedimento penale, d'ufficio se colpito da misura restrittiva della libertà personale o a discrezione dell'Amministrazione per reati gravi.
- 2. La sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare può essere disposta dal Responsabile dell'Ufficio contenzioso acquisito il parere obbligatorio della Giunta comunale, qualora con la contestazione degli addebiti, in relazione alla gravità dell'infrazione attribuita, si accerti la possibilità di punire il dipendente con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In tale caso, onde consentire all'Amministrazione di meglio effettuare gli accertamenti istruttori necessari, il dipendente è allontanato dal servizio per un periodo non superiore a 30 giorni, in cui conserva il diritto alla retribuzione.
- 3. Il Direttore Generale, cui dovrà essere trasmessa senza ritardo la relativa comunicazione dell'evento, applica d'ufficio con proprio decreto la sospensione cautelare per procedimento penale, al dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, tale atto comporta la privazione della retribuzione per tutta la durata dello stato restrittivo stesso.
- 4. La sospensione cautelare per procedimento penale può essere, altresì, disposta quando il dipendente, ancorché non sottoposto a restrizione della libertà personale, sia stato rinviato a giudizio

per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento di cui all'art.25 del CCNL 94/97.

- 5. La sospensione d'ufficio per procedimento penale può anche essere protratta, come sospensione discrezionale, dopo che sia venuta meno la restrizione della libertà personale del dipendete, sino alla sentenza definitiva, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma.
- 6. Sussiste, comunque, l'obbligo di sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 94 del TUEL, quando nei confronti del lavoratore ricorra una delle condizioni di cui all'art. 58, comma 1 lett. a);b);c) d) ed e), nonché alle lettere a);b); e c) del comma 1 dell'art. 59 del citato TUEL.
- 7. Al dipendente sospeso dal servizio per procedimento penale è attribuita, in sostituzione della retribuzione un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e degli assegni familiari, con esclusione di ogni compenso accessorio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
- 8. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il dipendente ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di

carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

9. Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, il dipendente già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art.556 del codice di procedura penale la sospensione inflitta è revocata di diritto.

Articolo 17

Effetti delle sanzioni disciplinare

- 1. L'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre agli effetti propri dovuti alla sanzione stessa, può produrre effetti sul riconoscimento di incentivi di produttività e qualità della prestazione individuale, nonché ai fini della progressione orizzontale e verticale, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali e organizzative che li regolano.
- 2. Non può tenersi conto ad alcun effetto, nemmeno ai fini della recidiva, delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
- 3. L'applicazione di sanzioni disciplinari per una infrazione che implichi anche responsabilità civile, amministrativo contabile, penale, non solleva il lavoratore dalle altre sanzioni previste per tali tipi di responsabilità.
- 4. La pubblicità del "codice disciplinare", contenuto nell'art.25 del CCNL da assicurare mediante l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti ai sensi del comma 10 dello stesso art.25, è adempiuta mediante esposizione permanente del testo di detto articolo contrattuale all'Albo Pretorio.

CAPO V - CONTROVERSIE SUL LAVORO

Articolo 18

Compiti dell'Ufficio contenzioso del lavoro.

- 1. Nel caso in cui non sia possibile evitare il sorgere di una controversia, la Giunta Comunale, con proprio atto, conferisce mandato al Sindaco o suo delegato per la propria rappresentanza dinanzi all'Arbitro Unico ovvero in seno al Collegio di Conciliazione nella fase obbligatoria precedente il ricorso all'autorità giudiziaria, attribuendogli espressamente potere di conciliare e transigere la vertenza.
- 2. Quando insorge una controversia in materia di lavoro, il Referente che ha ricevuto la contestazione (protocollata) del dipendente, provvede a darne immediata comunicazione, per vie brevi, al Direttore generale.
- 3. Il Direttore Generale, fermo restando il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, prenderà immediatamente contatti con il lavoratore interessato al fine di verificare la possibilità di deferire la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo ai sensi dell'art. 2 del CCN Quadro, ovvero comunque di richiederne la designazione alla segreteria della camera arbitrale stabile, ai sensi e per gli effetti del predetto CCN Quadro.
- 4. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Segretario, personalmente o tramite un suo delegato, collabora all'istruzione della pratica e alla formazione del fascicolo personale del dipendente col quale è sorta controversia.
- 5. Entro e non oltre 5 giorni dalla data del protocollo, apposta sulla richiesta del lavoratore, il referente provvede a far trasmettere a mano al Direttore Generale tutto quanto necessario per la preparazione di una difesa completa ed esaustiva, in particolare:
- a) il fascicolo del ricorrente, con tutto quanto riguarda la sua vita lavorativa, rilevante per la controversia, per il periodo in cui ha prestato la propria attività presso il Comune di
- b) la documentazione scritta che potrà essere utile come prova, per resistere alle richieste dello stesso:
- c) una relazione inerente la propria attività istruttoria, indicando gli eventuali altri mezzi di prova ammissibili;
- d) quanto altro eventualmente concordato e ritenuto utile per la definizione della controversia.
- 6. Il Direttore generale provvederà a sua volta a darvi il proprio numero di protocollo, il tutto nel rispetto della privacy del dipendente.
- 7. Se il lavoratore ha inviato richiesta di compromettere in arbitri la vertenza, fermo restando che tale richiesta non è vincolante per l'Amministrazione, il Direttore Generale, incaricato della rappresentanza e munito del potere di conciliare e transigere, è competente ad effettuare la comunicazione alla

controparte della disponibilità ad accettarla e ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti previsti dall'art. 3 e ss. del CCN Quadro, ivi compresa la designazione dell'arbitro e/o la sua ricusazione e la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. Per quanto non qui previsto relativamente alla procedura conciliativa ed arbitrale si richiama integralmente il precitato CCN Quadro.

Articolo 19

Tentativo di conciliazione

- 1. Qualora si renda necessario procedere ad un tentativo di conciliazione il Direttore Generale seguirà le procedure di cui al Tit. IV del D. Lgs 165/01, le norme per le controversie in materia di lavoro del c.p.c. artt. 409 e ss.. e le disposizioni dettate dal precedente articolo 14. Il Sindaco conferirà il mandato al Direttore Generale o suo delegato utilizzando il modello Allegato F.
- 2. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta il Comune non può comunque dar luogo a responsabilità amministrativa, così come previsto dalla Legge 165/01, art. 66.
- 3. Fallito il tentativo di conciliazione o comunque decorso il termine per il suo completamento, il Direttore Generale ha facoltà, sentita l'Amministrazione, al fine di concordare la linea difensiva, di verificare nuovamente con il lavoratore interessato la possibilità, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, di deferire la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo ai sensi dell'art. 2 del CCN Quadro ovvero comunque di richiederne la designazione alla segreteria della camera arbitrale stabile, ai sensi e per gli effetti del predetto CCN Quadro.
- 4. Qualora non vi sia la possibilità di adire l'Arbitro Unico il Direttore Generale procede ai sensi dell'art.412 e seguenti del c.p.c.
- 5. In relazione alla complessità del caso il Direttore Generale può proporre all'Amministrazione di affidare l'incarico per il prosieguo della vertenza in sede giudiziale ad un professionista esterno. Il Direttore Generale, in tal caso, è delegato a mantenere i rapporti tra il professionista e il Comune.

Articolo 20

Norma di rinvio

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente.
- 2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme incompatibili col presente regolamento.

ALLEGATO A		
COMUNE DI(PROVINCIA DI	-)	
RACCOMANDATA A/R NOTIFICA DIRETTA Prot. Ris. n . Data	_/	
	Al Responsabile de Contenzioso del La c/o Sede Comunal	avoro
OGGETTO: Comunicazione per inizio procedimento d		
Con la presente si comunica che in datail dipendente del Comune di categoria		
residente nel Comune di		
In data(specificare in sintesi l'infrazio		luogo, ora e

*************	•••••		**********			•••••		•••••			********	*********		**********	••••
	• • • • • • •		*			*******	********	••••••	********		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	• • • • • • • • • •		
					o/non					alla	pres	enza	di	testin	noni:
Sig			•••••		• • • • • • • • • • • • • •		pro	filo		••••					
Pertanto del conte	, VISI	O II VI	gente	Rego	lamento	per l	'applic	azione	delle s	anzioni	discip	linari	е рег	la gesti	ione
	_) si p	rovvede	ad in	formar	e quest	o Uffici	io per o	pportu	na co	nosce	nza e p	er il
9		boroi	ızu.												
Si resta a	a uis	posizio	one pe	r uite	riori into	rmazi									
								li Respo	nsabile	e del Se	ettore				
							,	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)	
Allegato	В														
					COM	UNE (וכ								
Raccom	anda	ata A/I	R					*							
Prot. n .															
data															
OGGETT	ΓO: (Conte	stazio	ne di	addebi	to pe	r inizio	proce	dimen	to disci	iplinaı	re.			
IL RES	PON	NSABI	LE DE	LL'U	JFFICIO	RELA	AZION	I SINDA	CALI	E CON	TENZ	loso	DEL I	.AVOR	0
VISTA la	seg	nalazio	one de	I Res	ponsabi	ile del	settor	e					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Prot. Ris.	. N. ,	de)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, di c	ui al P	rot. ris	. di que	sto Uff	icio N		del			in
merito Sig	а 	ταπι	cne	pos	ssono	avere	e rile	evanza	disci	iplinare	pos	sti ir	n es	sere	dal
dipenden	ite	del	Comu	ine	di				cc	on il	profi	lo p	rofess	ionale	di
	• • • • • • •						Jatego	ırıa							
DATO	AT.	TO	che	il	suddet	to d	dipend	lente	(speci	ficare	in	sinte	si I	'infrazio	one)
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
			••••••			••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					•••••	••••••		
•••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					•••	
VISTO il	D.L	gs. 16	5/01, 1	nella	parte ci	ne ais	ciplina	II proce	edimen	ito per l	l'irroga	zione	di un	a sanzi	one
disciplina	•	2 - 26	7/200/) /TI I	E1 \.										
VISTO il VISTA la					⊏ ∟),										
VISTO il				,											
VISTI i vi				99/20	∩1·										
VISTO il						ocedu	re di c	onciliazi	one ec	d arhitra	nto ai s	ensi d	ledli a	rt 56 6	35 6
66 del D.	las.1	165/01	nonch	é dell	l'art. 412	ter c.	.p.c. si	glato il 2	23 aeni	naio 200	01:		regii a	11. 00, 0	
VISTO I	vig	ente F	Regola	ment	o per l'	applic	azione	delle :	sanzio	ni discip	plinari	e per	· la ge	estione	del
contenzio	oso	del lav	oro		•	•				•		•	Ū		
								JNICA							
1) di	avv	riare	il p	roced	dimento	per	cen	surare	il c	comport	ament	o te	nuto	dal	Sig
						•••••		**********	********			•••			
					_! !						*1		_	_ r •	
dipender	ite	aei	Comi	ıne	aı _		al:			avente	II	profile	pro	otessioi	nale
al		auala	•••••		 i		ID		iI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		catego ste	אווכ	 addel	
		-			! 						_			auuei	UIIU.

per violazione dell'art del C.C.N.L. 94 predetto C.C.N.L. 94/97	/97 e del codice disciplinare di cui all'art. 25 del
procuratore o da un rappresentante di una asso- mandato. A tal fine verrà inviata apposita comunica 3) l'interessato ha facoltà di inviare o presentar procedimento sono depositati presso l'ufficio Relati del Lavoro avente sede presso il Comune di	e controdeduzioni scritte. Tutti gli atti istruttori dei zioni Sindacali e Contenzioso, via
ove sono consultabili i giorni	••••••
dalle orealle ore	inoto (Ast
responsabile dei procedimento discipilnare e nom	inato(tel) II RESPONSABILE DELL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO ()
	\·····
ALLEGATO C (Contestazioni del dipendente su provvedimento o tentativo di conciliazione)	lisciplinare dell'Amministrazione con
	Al Sig
	(Eventuale) Al Sig. Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima 0ccupazione di
professionale di, in relazione al provvedimento notificatogli in data	con prot. n
col quale si comunica allo scrivente che Con la presente chiede a codesta Amministrazion adottato nei confronti dello scrivente, per i seguen	e di voler rivedere il suddetto provvedimento,
Il sottoscritto chiede altresì:	

Il sottoscritto chiede altresì:
1. che, se il provvedimento assunto nei confronti dello scrivente non viene riesaminato nel termine di
30 giorni dalla ricezione della presente, la presente venga considerata come formale richiesta di

conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art. 2 e ss del CCN Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt. 56 bis, 65 e 66 del D. lgs. N. 165/01 nonché dell'art.412 Oppure
2. che, se non viene riesaminato il provvedimento assunto nei confronti dello scrivente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente, la presente venga considerata come tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4l0 del c.p.c Pertanto delega l'organizzazione sindacale
alla nomina del proprio rappresentante al quale conferisce formale mandato di rappresentanza nel procedimento che si svolgerà innanzi al Collegio di conciliazione di
dell'eventuale rigetto dell'Amministrazione Comunale di
Distinti saluti
data
FIRMA DEL DIPENDENTE
ALLEGATO D
COMUNE DI
(PROVINCIA DI)
Prot. n.
data
OGGETTO: Nomina rappresentante dell'ente dinanzi all'Arbitro Unico ovvero in seno al collegio di conciliazione nella procedura di cui all'art. 410 c.p.c. IL SINDACO DEL COMUNE DI
VISTA la richiesta del tentativo di conciliazione e arbitrato ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e
seguenti del CCN Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 56, 65 e 66 del D.lgs. n. 165/01 nonché dell'art. 412 ter c.p.c. siglato il 23 gennaio 2001;
(oppure: del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c)
presentata dal dipendente Sig
profilo professionale dicat
Visto il CCN Quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli dell'art. 56, 65
e 66 del D.lgs.165/01 nonché dell'art. 412 ter c.p.c. Oppure:
VISTO l'art. 66 del D.Lgs. 165/01 disciplinante la composizione del Collegio di conciliazione;
VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro.
PRESO ATTO
della disponibilità manifestata dal Sig
dotato della necessaria competenza professionale, a rappresentare il Comune: _nella procedura di conciliazione e arbitrato di cui agli artt. 2 e ss del precitato CCN Quadro (oppure)
_in seno al Collegio di conciliazione;
DECRETA

di nominare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Sig .
quale Rappresentante del Comune di
fn fn fnin seno al Collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di
IL SINDACO
fn ALLEGATO E COMUNE DI
(PROVINCIA DI)
Prot.Ris. n data
OGGETTO: Osservazioni scritte in ordine alla pretesa del lavoratore Il sottoscritto in qualità di Rappresentante del Comune di
CCN Quadro citato, con ampia facoltà di conciliare e transigere. RITENUTO di accettare la richiesta del lavoratore di comporre in arbitri la controversia. COMUNICA
Al Sig
(Oppure) RITENUTO di non accogliere la pretesa avanzata dal lavoratore per le seguenti motivazioni: a) in relazione all'esposizione di fatti si contesta

.b) ii	n relazione	alle	ragioni	giuridiche	poste a	a fonda	mento della	richiesta si oss	erva che
•••••	*************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••	•••••••••	•••••	••••••	***************************************	•••••	
								•••••	
									••••
	O il decreto					الله الماد		al Callouda di Ca	*1*
istitui	to presso l'U	Ifficio (dei lavor	o e della m	assima o	cupazio	ne di	al Collegio di Cor	ıcıllazione
atto a	ıllegato alla _l	preser	nte per fa	ire parte es	senziale	ed integr	ante ad ogni	effetto di legge.	
in rela	azione alla p	retesa	a avanza	ta dal dipe	F ORM ndente Sid				
per	quanto	es	posto	in n	arrativa,	le	seguenti	osservazioni	scritte:
	********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••			
								•••••	

•••••	****************	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		DISPO		•••••		
il dep	osito del pre	sente	atto pres	sso l'Ufficio			massima oc	cupazione di	
 A tal	fine dichiar	 a.cho	la noco	ecario con	unicazior	i inoron	ti la propodu	ra dovranno esse	ro fotto al
	ente indirizzo		ie liece	ssaile coil	iui iicazioi	ıı ıneren	ıı ıa proc e uu	ia uoviaino esse	e lalle al
	g								
	resentante d OMUNE DI	iei Co	mune ai		•••••	•••••			
								DELL'AMMINIST	RAZIONE
					(.	***********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)	
ALLE	EGATO F					.E.B.			
					COMUN PROVIN				
					IL SIND	ACO			
							ppure: di con	ciliazione ai sensi	
diper	ndente di que	esto C	omune c	on il profile	o di			, Cat	
	enuta in data					contanto	doll'Ammini	strazione davanti	all'Arbitro
Unice	o, scelto di c	omun	e accorde	o ovvero co	n le moda	alità prev	riste dall'art.	3 del CCN Quadro	in materia
•						•	•	66 del D.lgs.165/ oltà di conciliare e 1	
(opp		.μ.υ. 3	igiato ii z	o germano	2001, 1110	IGIIGOIO	di ampic tacc	ona di coriolilare e i	ransigoro,
								ninistrazione comu lo l'Ufficio dei lavo	
								iunito dei potere di	
DAT	O ATTO altr	esì, cł	ne il tenta	itivo di con	ciliazione	è obblig	atorio e costi	tuisce condizione d	it
								dice di procedura d e al quale nelle co	
relati	ve ai rappo	rti di l	lavoro de	ei dipender	nti della p	ubblica	amministrazi	one di cui al quin	to comma
dell'a	art. 413, limi	ıtatam	ente al	giudizio di	primo gr	ado le a	amministrazio	oni stesse posson	o stare in

giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio, o in alternativa, al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le amministrazioni civili dei Ministero dell'Interno; DATO ATTO che risulta Responsabile del servizio il Sig
1) di conferire mandato, per le motivazioni esposte in narrativa, al Sig
Comune di
procedure di conciliazione ed arbitrato degli dell'art. 56, 65 e 66 del D.lgs.165/01 nonché dell'art. 412 ter c.p.c. siglato il 23 gennaio 2001;
fn (oppure:) _in sede di conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in via giudiziale ai sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, 2) di eleggere domicilio presso il Comune di
viann
II Sindaco